



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Ordinanza N° 06

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Responsabile Servizi Esterni con la quale comunica che si sta verificando a carico delle conifere presenti sul territorio comunale il fenomeno del proliferare del parassita litofago della famiglia dei lepidotteri “*Thaumetopea Pityocampa*” comunemente denominato “Processionaria del pino”;

RILEVATO che lo schiudersi dei nidi del parassita in questione può dare luogo ad una copiosa diffusione dello stesso con gravi danni alle alberature interessate e rischio per la salute dell’uomo e degli animali;

VISTO che a fronte del problema, per quanto di competenza, per le piante di proprietà comunale situate in aree pubbliche o di proprietà comunali il Comune provvederà alla disinfestazione dei nidi eventualmente presenti;

RITENUTO che lo stesso tipo di intervento deve essere adottato anche dai privati in modo da ridurre gli effetti dannosi del parassita al fine di non vanificare gli interventi adottati dall’Amministrazione;

CONSIDERATO che la lotta contro la processionaria è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana e che nelle zone interessate da tali infestazioni trovano ubicazione anche insediamenti civili;

RITENUTO opportuno ricorrere ad idonei interventi di controllo, al fine di prevenire i danni al patrimonio arboreo pubblico e privato anche in considerazione del rischio per la salute dell’uomo e degli animali a salvaguardia dell’igiene e della sanità pubblica;

RITENUTO necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento per contenere tale diffusione a tutela del patrimonio arboreo pubblico e privato;

VALUTATO come prevalente il pubblico interesse di prevenire ed impedire ogni eventuale danno conseguente;

VISTO il D.M. 17.04.1988;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di Processionaria di **provvedere immediatamente, a propria cura e spese**, alla rimozione dei nidi e alla relativa distruzione con fuoco (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee); in caso di attacchi estesi effettuare dei trattamenti localizzati in grado di penetrare nei nidi con “*Bacillus Thuringiensis*”,

piretroidi o altri prodotti di sintesi, nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto; utilizzare attrezzature appropriate ed adottare adeguate misure protettive, avvalendosi anche di Ditte specializzate nel settore.

2. E' vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionaria nei contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.
3. Viene fatto obbligo ai cittadini di segnalare la presenza di nidi contattando l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune in modo da poter controllare la diffusione.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa: all'Ufficio di Polizia Municipale, all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Ancona e al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASUR n.7.

Dalla Residenza Municipale, lì 09 febbraio 2011

IL SINDACO
firmato MIRCO SOPRANI

Sigla: MS/ar